

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2581

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GELMINI, BASTIANELLI, MAZZONI, LENTI, AMASIO, RAFFAELLI

Presentata il 27 luglio 1965

Modifiche alle norme delle leggi 26 dicembre 1956, n. 1533 e 25 luglio 1956, n. 860, sulla composizione degli organi di amministrazione delle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani e delle Commissioni provinciali per l'artigianato

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge deriva ed è motivata dalle risultanze dedotte dalle esperienze della pratica applicazione delle leggi 26 dicembre 1956, n. 1533, e 25 luglio 1956, n. 860, in materia di composizione e di funzionalità degli organi di amministrazione delle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani e delle Commissioni provinciali dell'artigianato.

Le risultanze predette hanno posto in chiara evidenza gli inconvenienti funzionali ed economici derivanti dal numero eccessivamente elevato dei delegati componenti le assemblee provinciali della Casse mutue, sino ad oggi eletti nella proporzione di un delegato ogni 30 artigiani, con le conseguenti difficoltà funzionali dell'organo, ai fini del raggiungimento del numero legale che ne rende valida la convocazione e le deliberazioni, e le rilevanti onerosità finanziarie connesse alla stessa convocazione ed alla partecipazione assembleare.

La proposta, espressa nel presente disegno di legge, di elevare il rapporto proporzionale

di rappresentatività dei delegati sulla base di un delegato ogni 100 artigiani, viene ritenuta idonea a ridurre notevolmente gli inconvenienti in precedenza indicati.

Altra risultanza negativa, dedotta dalla pratica attuazione della normativa vigente, concerne la esigenza fondamentale della prevalenza, nella composizione delle Commissioni provinciali dell'artigianato e degli organi di amministrazione delle Casse mutue provinciali, delle rappresentanze elettive della categoria, nonché del rispetto delle espressioni maggioritarie di dette rappresentanze negli stessi termini primari emersi in sede di consultazione elettorale.

L'elevazione del numero dei componenti eletti e la riduzione dei componenti di nomina con voto deliberativo, proposte con il disegno di legge in oggetto, si ritengono valide soluzioni per le esigenze sopra indicate.

In conseguenza ed agli effetti di quanto precedentemente rilevato, la presente proposta di legge prevede:

a) all'articolo 1: la elezione dei delegati delle assemblee provinciali delle Casse

mutue in ragione di un delegato ogni 100 artigiani iscritti nei ruoli o frazione pari o superiore a 70;

b) all'articolo 2: la elevazione, da 9 a 12, del numero degli artigiani, eletti dall'assemblea provinciale, nel Consiglio di amministrazione della Cassa mutua; la elezione del Presidente e del Vicepresidente tra i membri elettivi; la partecipazione al Consiglio, con voto consultivo, del Direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

c) all'articolo 3: l'elevazione, da 9 a 21, del numero degli artigiani eletti nelle

Commissioni provinciali dell'artigianato, la riduzione, da 4 a 2, del numero dei lavoratori dipendenti da imprese artigiane; la partecipazione dei rappresentanti dell'I.N.P.S. e della Cassa mutua provinciale per gli artigiani; la elezione del presidente e del vice presidente tra i componenti elettivi, da parte degli stessi e dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dell'artigianato; la partecipazione del Presidente della Commissione provinciale dell'artigianato alla Giunta della Camera di commercio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'assemblea della Cassa mutua provinciale di malattia, prevista dall'articolo 9 della legge 26 dicembre 1956, n. 1533, è costituita dai delegati eletti a scrutinio segreto, ed in ragione di un delegato ogni cento iscritti o frazione pari o superiore a settanta, dagli artigiani iscritti nei ruoli come titolari di impresa.

ART. 2.

L'articolo 11 della legge 26 dicembre 1956, n. 1533, è sostituito dal seguente: « La Cassa mutua provinciale è retta da un Consiglio di amministrazione composto da quindici membri di cui:

a) dodici artigiani eletti dall'assemblea;

b) due esperti nel ramo amministrativo ed assistenziale nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su proposta della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli artigiani;

c) uno nominato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Il Consiglio di amministrazione elegge, tra i membri di cui alla precedente lettera a), il presidente ed il vicepresidente. Alla votazione per le predette elezioni partecipano solo i membri di cui alle precedenti lettere a) e c).

Fanno parte del Consiglio di amministrazione, con voto consultivo, il Direttore della Cassa mutua provinciale, un medico scelto dal Consiglio stesso su una terna di nominativi designati dall'Ordine dei medici della provincia, il Direttore dell'ufficio provinciale del lavoro o persona da lui delegata ».

ART. 3.

L'articolo 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è sostituito dal seguente:

« La Commissione provinciale per l'artigianato è costituita con provvedimento del Prefetto.

La Commissione dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere confermati.

Essa è composta da:

a) ventuno imprenditori artigiani eletti dagli iscritti nell'albo provinciale, tra gli stessi imprenditori artigiani iscritti nell'albo e nelle liste elettorali di un Comune della provincia;

b) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali artigiane più rappresentative nella provincia, su designazione delle organizzazioni stesse, in ragione di almeno un rappresentante per ciascuna di essa;

c) due esperti, su designazione dei locali organismi od associazioni tra artigiani con finalità di assistenza economica e sociale;

d) due lavoratori dipendenti di imprese artigiane, su designazione delle locali organizzazioni sindacali dei lavoratori;

e) un rappresentante dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (E.N.A. P.I.), designato dal Consiglio di amministrazione dell'ente;

f) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), designato dall'Istituto stesso;

g) un rappresentante della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani scelto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi membri.

Il Presidente ed il Vicepresidente della Commissione vengono eletti, fra i componenti di cui alla precedente lettera *a)*, da parte dei componenti di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

I componenti di cui alle lettere *e)* ed *f)* devono essere residenti nella provincia.

Fanno parte della Commissione a titolo consultivo:

a) il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

b) il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio;

c) un piccolo imprenditore industriale su designazione delle relative organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative nella provincia;

d) quattro esperti rispettivamente: in materia di credito, designato dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane; in materia di addestramento professionale, designato dall'Istituto per l'addestramento nel settore artigiano (I.N.I.A.S.A.); in materia di turismo, designato dall'Ente provinciale del turismo; in materia di organizzazione aziendale, designato dal Provveditore agli studi.

I membri di cui alle lettere a) e b) del comma precedente possono farsi rappresentare da un proprio delegato.

Il Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato è il rappresentante degli artigiani presso la Giunta della Camera di commercio.

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno metà dei suoi componenti aventi diritto a voto. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza di voti dei presenti.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Le votazioni concernenti le nomine di persone devono essere effettuate a scrutinio segreto ».